



REGOLAMENTO

Art. 1 (Costituzione)

È costituita la Conferenza Nazionale AFAM delle Delegate e dei Delegati per la Disabilità e DSA, di seguito denominata CNADD.

Art. 2 (Ambito e finalità)

La CNADD opera in materia di inclusione in favore delle persone con disabilità e DSA presenti nel corpo studentesco AFAM, offre spunti di riflessione, propone linee di indirizzo e azioni per il potenziamento degli strumenti e dei servizi già posti in essere dalle singole istituzioni a garanzia delle pari opportunità, non discriminazione e piena partecipazione ai percorsi di studio.

Art. 3 (Componenti)

La CNADD riunisce le Delegate e i Delegati per la disabilità e DSA di Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, Conservatori e ISIA, già costituiti in Coordinamenti autonomi con propri regolamenti.

Sono dunque componenti della CNADD tutte le Delegate e i Delegati per la Disabilità e DSA individuati tra il personale docente in servizio e nominati dalle Direzioni delle singole istituzioni di appartenenza, in ottemperanza alla Legge 21.06.23 n.74. Ciascun istituto è rappresentato nella Conferenza da un solo docente Delegato o Delegata con diritto di voto.

Art. 4 (Organi)

Sono organi della CNADD:

- ASSEMBLEA
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE

Art. 5 (Assemblea)

L'Assemblea è convocata dalla Presidente con un preavviso minimo di 15 giorni ed è composta da tutte le Delegate e tutti i Delegati membri della CNADD. Si riunisce per via ordinaria almeno due volte all'anno, è regolarmente costituita quando vi è rappresentato in prima convocazione almeno il 50% più uno dei suoi componenti, oppure il 25% in seconda convocazione, non oltre 10 giorni dalla prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata per via straordinaria in caso di richiesta di almeno il 20% delle Delegate e dei Delegati con funzione di discussione circa materie di particolare importanza e urgenza. All'inizio di ogni seduta la Presidente verifica la presenza del numero legale e individua il segretario o segretaria verbalizzante. In caso di impossibilità a partecipare, la Delegata o il Delegato possono essere sostituiti da altro docente del proprio istituto con comunicazione della Direzione da notificare alla Presidente. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti, anche attraverso delega. Ogni componente dell'Assemblea potrà assumere non più di una delega. La delega deve essere inviata entro 48 ore dalla convocazione via e-mail alla Presidente che ne verifica la validità.

Le delibere concernenti modifiche al Regolamento sono valide solo in presenza del quorum costitutivo del 50% più uno.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto da Presidente e verbalizzante e inviato ai componenti della CNADD entro il limite di 15 giorni dalla riunione. L'approvazione avviene per via telematica entro ulteriori 15 giorni.

Funzioni Assemblea

- elegge il Consiglio Direttivo
- propone e discute temi, azioni e iniziative relative ai servizi di inclusione per la disabilità e DSA nelle istituzioni AFAM
- approva le linee programmatiche della CNADD
- approva le eventuali modifiche al Regolamento.

Art. 6 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo (CD) dura in carica tre anni. I singoli Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. Il CD si riunisce almeno due volte all'anno. È composto da nove membri, tre per ogni Coordinamento (Accademie, Conservatori, ISIA) eletti dall'Assemblea delle Delegate e dei Delegati appositamente convocata in presenza. Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutte le Delegate e tutti i Delegati regolarmente nominati dal Direttore della singola istituzione AFAM.

Le candidature, corredate da una sintetica descrizione del proprio profilo professionale, devono essere inviate alla Presidente almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del CD. La Presidente invierà a tutta l'Assemblea le candidature corredate dai profili almeno 10 giorni prima dell'elezione del CD. Verranno considerati eletti le Delegate e i Delegati, tre per ogni distinto ambito accademico, che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In via transitoria la prima elezione del CD verrà effettuata dai rispettivi Coordinamenti.

Il CD individua e attribuisce al suo interno l'incarico di Presidente. Le delibere del CD sono stabilite con voto di maggioranza, con l'espressione di una preferenza per componente, con voto palese, e considerate valide quando è assicurata la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti quello espresso dalla Presidente vale doppio.

Se un componente del CD decade o si dimette, il Coordinamento di appartenenza provvede alla sostituzione secondo modalità autonome entro 30 giorni.

Funzioni Consiglio Direttivo

- individua e attribuisce al suo interno l'incarico di Presidente
- elabora e propone le linee programmatiche della CNADD sulla base delle delibere o delle proposte dell'Assemblea
- propone e coordina Commissioni o gruppi di lavoro
- esegue quanto deliberato dall'Assemblea

- stabilisce data, ordine del giorno e modalità di svolgimento delle assemblee
- redige verbale delle riunioni del CD e lo invia a tutti i membri della CNADD entro quindici giorni dall'avvenuta riunione
- propone le eventuali modifiche al presente Regolamento.

Art.7 (Presidente)

La Presidenza è stabilita con voto palese, a maggioranza, all'interno del Consiglio Direttivo, ha durata triennale e può essere rinnovata al massimo per un ulteriore mandato. Se la Presidenza decade o si dimette prima della naturale fine del suo mandato viene rieletta, riscontrata la disponibilità, fra le Consigliere e Consiglieri dello stesso Coordinamento o, in seconda istanza, fra le Consigliere e Consiglieri degli altri Coordinamenti.

L'individuazione della Presidenza alla naturale fine del mandato avverrà nel rispetto della rappresentanza dei rispettivi ambiti accademici costituenti la CNADD.

Funzioni Presidente

- convoca e presiede l'Assemblea
- convoca e presiede il CD
- individua all'inizio di ogni seduta di Assemblea e CD la segretaria o segretario verbalizzante
- è responsabile del corretto utilizzo degli spazi di archiviazione informatici amministrati e condivisi, ai quali solo i membri della CNADD possono accedere, e ne monitora e aggiorna i contenuti
- ha la rappresentanza della CNADD nei confronti di organismi istituzionali, Enti e Associazioni.

NOTA

La "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" annovera, all'Art.3, la "parità tra uomini e donne" come uno dei suoi Principi generali e ribadisce in più punti la necessità di contrastare la discriminazione di genere "riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento" (lettera q del Preambolo della Convenzione).

È anche sulla base di questo principio che, nella formulazione di questo Regolamento, si è riconosciuto il valore di un linguaggio di genere non discriminante come uno strumento coerente con l'ambito di lavoro della CNADD.

La costruzione del testo, senza sacrificare la scorrevolezza, adotta la tecnica dello sdoppiamento integrale (le Delegate e i Delegati) e l'uso di termini impersonali (Direzione e non Direttore), mantenendoli al maschile solo quando questi compaiano nelle diciture istituzionali (Conferenza dei Direttori). In funzione di una maggiore leggibilità si è inoltre optato, in alcuni casi, per il maschile sovraesteso (i componenti) e in altri per il femminile sovraesteso (la Presidente).